

Nota n°: 5/2026

Oggetto: Le novità del Decreto Omnibus

Sommario: È stato approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 4 agosto il Decreto Omnibus, D.lgs. n. 148 del 7 agosto, recante disposizioni fiscali in materia di concordato preventivo biennale, ravvedimento speciale e accertamento.

Il provvedimento, pubblicato sulla G.U. n. 185 dell'11 agosto, è entrato in vigore il 12 agosto.

Contenuto:

Ravvedimento Speciale - CPB

Viene previsto che la sanatoria speciale sia riservata a chi ha già aderito al CPB per il **primo biennio 2024-2025** e deciderà di confermarlo anche per il biennio 2026-2027.

I soggetti aderenti al primo biennio senza successivo rinnovo restano, pertanto, esclusi dal beneficio. Del pari restano escluse le partite IVA in regime forfetario e chi supera 5.164.569 euro di ricavi o compensi.

La regolarizzazione riguarda le **annualità pregresse 2020-2023**, e si articola su due passaggi distinti, entrambi calibrati sul punteggio ISA del contribuente per la singola annualità:

Punteggio ISA	Maggiorazione del reddito dichiarato
10	5%
Da 8 a meno di 10	10%
Da 6 a meno di 8	20%
Da 4 a meno di 6	30%
Da 3 a meno di 4	40%
Sotto 3	50%

Sull'importo così ottenuto (la maggiorazione, non l'intero reddito) si applica poi l'imposta sostitutiva seguente:

Punteggio ISA	Aliquota sostitutiva IRPEF/IRES
8 o superiore	10%
Da 6 a meno di 8	12%
Sotto 6	15%

Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. In ogni caso il versamento complessivo (imposte sui redditi e addizionali) non può scendere sotto i 1.000 euro per annualità¹.

Per chi rinnova (senza soluzione di continuità) il CPB non è previsto l'acconto maggiorato per le imposte sui redditi e per l'Irap².

La sanatoria per il periodo 2023 risulta particolarmente interessante per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, considerato tale periodo risultava essere "scoperto" dalla precedente sanatoria (limitata al 2018-2022), e per il quale, tra le cause di decadenza dal CPB, figura anche l'emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Per tali soggetti l'accesso al regime del ravvedimento per il 2023 porterebbe a una significativa diminuzione del rischio di decadere dal CPB 2024-2025.

Il versamento va effettuato **tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027**, oppure in forma rateale fino a un massimo di **dieci rate** mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto di accertamento.

Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre ulteriori vantaggi accessori:

- Possibilità di dilazionare senza interessi le somme dovute per il concordato del biennio 2026-2027;
- Anticipo di due anni dei termini di decadenza dall'accertamento;
- Esonero dal visto di conformità per compensazioni (fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP) e per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro.

Si ricorda, tuttavia, che **per le annualità 2020-2023** effettivamente oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dall'accertamento sono prorogati **al 31**

¹ Per chi ha dichiarato specifiche cause di esclusione ISA legate alla pandemia Covid - 19, a una condizione di non normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di più attività non riconducibili al medesimo ISA, si applica in alternativa un meccanismo semplificato: maggiorazione fissa del 25% e aliquota sostitutiva del 12,5% (ridotta del 30% per il solo primo caso).

² Diversamente se si salta un anno non rinnovando il patto col fisco ma sottoscrivendo nuovamente il concordato in una delle annualità successive, ritorna l'obbligo di versare l'acconto con la maggiorazione prevista in caso di prima adesione all'istituto.

dicembre 2029 (mentre per chi rinnova il concordato, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027).

Viene infine superata l'**immodificabilità** del concordato: con dichiarazione integrativa sarà possibile correggere errori od omissioni nei dati comunicati per la proposta, con rideterminazione del reddito concordato, evitando la decadenza dal CPB (che scatta solo se, a seguito di accertamento, il reddito sui dati corretti superi di almeno il 30% quello concordato).

Sanzioni disallineamento POS-Scontrini

Al fine di assorbire eventuali scostamenti fisiologici o errori di lieve entità, viene prevista una soglia di tolleranza fino al 5% tra le due rilevazioni al di sotto della quale non saranno applicate sanzioni.

Redditi lavoro autonomo

Viene previsto, per i soggetti esercenti lavoro autonomo e professionale, che il differenziale positivo da cessione o compensazione di crediti d'imposta di origine agevolativa sia assoggettato a imposizione sostitutiva del 26%.

Fringe benefit

Si introduce, per il fringe benefit delle **auto ad uso promiscuo ai dipendenti** (e amministratori), una maggiorazione del 50% per i veicoli con più di cinque anni dalla prima immatricolazione e un incremento forfettario del 5% per gli optional non inclusi nelle tabelle ACI.

Accertamenti

Per le società a ristretta base partecipativa (**s.r.l. non trasparenti**) la distribuzione "in nero" non potrà essere più provata sulla base di presunzioni generiche: la distribuzione si presume solo se sono accertati, con elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, ricavi non contabilizzati oppure costi indeducibili perché inesistenti.

Per le contestazioni di antieconomicità il solo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non sarà più sufficiente a fondare un rilievo. Saranno necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Resta fermo che lo scostamento, da solo, può comunque giustificare il rilievo quando risulta manifesto e rilevante, eccezione che ridimensiona la portata della tutela per il contribuente.

Cambiano i termini di accertamento su **ammortamenti e spese pluriennali**: il punto di partenza per il decorso dei termini coinciderà con l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene riportata (fanno eccezione le operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali restano le regole ordinarie).

La novità, tuttavia, si applica solo ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

IVA

In materia di IVA il decreto estende i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto, modificando gli artt. 19 e 25 del d.P.R. 633/1972. Il diritto alla detrazione e la registrazione delle fatture potranno essere esercitati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, rispettivamente, a quello in cui il diritto è sorto o a quello di ricezione della fattura.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l.

Dr. Fabio Pavan